



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Bologna, 08 Giugno 2020

Circolare n.32

OGGETTO: DECRETO RILANCIO IN PILLOLE

È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 128 del 19 maggio 2020, il D.L. 34/2020, ribattezzato Decreto Rilancio, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 20 maggio 2020 è stata pubblicata una errata corrige. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi, rimandando a un prossimo speciale l'approfondimento di alcuni aspetti.

Articolo	Contenuto
Articolo 24	<p>Versamenti Irap</p> <p>Non sono dovuti:</p> <ul style="list-style-type: none">- il saldo Irap relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta;- la prima rata dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura di cui all'articolo 17, comma 3, D.P.R. 435/2001 o all'articolo 58, D.L. 124/2019. Tale importo è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta. <p>La previsione riguarda i soggetti, diversi da banche, intermediari finanziari, imprese di assicurazione, Amministrazioni ed enti pubblici, con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.</p> <p>Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e successive modifiche.</p>
Articolo 25	<p>Contributi a fondo perduto</p> <p>Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è stato introdotto un contributo a fondo perduto che non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir e non concorre alla formazione del valore della produzione netta Irap.</p> <p><u>Requisito soggettivo</u></p> <p>Il contributo compete ai soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva a condizione che i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, Tuir non siano superiori a 5 milioni di euro nel 2019.</p> <p>Il contributo spetta sempre ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32, Tuir.</p> <p>Esclusi dal contributo sono:</p> <ul style="list-style-type: none">- soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza;

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiomonari.it - segreteria@studiocrabilli.it





- enti pubblici di cui all'articolo 74, Tuir;
- soggetti di cui all'articolo 162-bis, Tuir (soggetti del mondo finanziario);
- contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38, D.L. 18/2020; e
- lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. 509/1994 e 103/1993.

Requisito oggettivo

Ai fini della spettanza l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Ai fini del calcolo si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il contributo spetta, anche in assenza del suddetto calo, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

Misura del contributo

L'ammontare del contributo a fondo perduto è modulato in funzione dei ricavi o compensi realizzati nel 2019 e si determina applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019:

- a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
- b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Viene previsto un ammontare minimo a prescindere dall'applicazione delle percentuali di cui sopra pari a:

- 1.000 euro per le persone fisiche e
- 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Adempimenti

Per poter ottenere il contributo deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti nonché l'autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre a verifica ai sensi dell'articolo 85 del Decreto e di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67, D.Lgs. 159/2011.

L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione.

Modalità di effettuazione dell'istanza, contenuto informativo, termini di presentazione della stessa, e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Erogazione del contributo

Il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.



	<p>Controlli</p> <p>Ai fini dei controlli successivi si rendono applicabili le regole di cui all'articolo 31, D.P.R. 600/1973. Se dalle verifiche il contributo non spetta, in tutto o anche in parte, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni ex articolo 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997 e gli interessi calcolati ex articolo 20, D.P.R. 602/1973. Inoltre, è previsto che in questi casi si rende applicabile la disciplina di cui all'articolo 316-ter, c.p..</p>
Articolo 26	<p>Rafforzamento patrimoniale pmi</p> <p>Vengono introdotte alcune incentivazioni per la capitalizzazione, tramite aumenti di capitale, di Spa, Sapa, Srl, Srl semplificata, cooperative, società europee di cui al Regolamento (CE) 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) 1435/2003, con sede legale in Italia, regolarmente iscritte al Registro Imprese.</p> <p>Sono escluse le società di cui all'articolo 162-bis, Tuir e quelle che esercitano attività assicurative.</p> <p>Le società devono rispettare i seguenti requisiti:</p> <p>a) ammontare di ricavi relativo al 2019, superiore a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro. Nel caso dei gruppi si fa riferimento al valore su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;</p> <p>b) nei mesi di marzo e aprile 2020 vi sia stata una riduzione dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%. Nel caso dei gruppi si fa sempre riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;</p> <p>c) nel periodo 19 maggio – 31 dicembre 2030, sia stato deliberato un aumento di capitale a pagamento, integralmente versato.</p> <p>Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione dell'aumento del capitale sociale spetta un credito d'imposta pari al 20% che non concorre alla formazione del reddito e dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.</p> <p>Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.</p> <p>L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere 2.000.000 euro.</p> <p>La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.</p> <p>Inoltre, viene previsto che l'eventuale distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.</p> <p>L'agevolazione spetta all'investitore a condizione che sia in possesso di una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dei benefici.</p> <p>Ammessi all'agevolazione sono anche gli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione Europea o in Paesi appartenenti allo SEE.</p> <p>L'investimento può essere effettuato anche a mezzo di quote o azioni di Oicr residenti in Italia nell'Unione Europea o in Stati SEE, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese oggetto di aumento di capitale.</p>



Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. In caso di utilizzo in compensazione non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000.

Credito di imposta per la società che procede all'aumento di capitale

Alle Spa, Sapa, Srl, Srl semplificata, cooperative, -società europee di cui al Regolamento (CE) 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) 1435/2003, con sede legale in Italia, regolarmente iscritte al Registro Imprese che rispettano i seguenti requisiti:

- a) ammontare di ricavi relativo al 2019, superiore a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro. Nel caso dei gruppi si fa riferimento al valore su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;
- b) nei mesi di marzo e aprile 2020 vi sia stata una riduzione dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%. Nel caso dei gruppi si fa sempre riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;
- c) nel periodo 19 maggio – 31 dicembre 2020, sia stato deliberato un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato non inferiore a 250.000 euro;
- d) al 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014, Regolamento (UE) 702/2014 e Regolamento (UE) 1388/2014;
- e) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- f) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- g) non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- h) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67, D.Lgs. 159/2011;
- i) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e Iva nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, D.Lgs. 7/2000.

È riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale effettuato. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

È fatto divieto, pena decadenza dall'agevolazione con obbligo di restituzione dell'importo, unitamente agli interessi legali, di distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento. Inoltre, non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L.



	<p>244/2007 e all'articolo 34, L. 388/2000. Con Decreto Mef, da adottare entro 30 giorni a decorrere dal 19 maggio 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.</p> <p><u>Cumulo dei crediti di imposta</u></p> <p>I benefici di cui sopra si cumulano fra di loro e con eventuali altre misure di aiuto. L'importo complessivo lordo delle suddette misure di aiuto non eccede per ciascuna società l'ammontare di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.</p> <p><u>Fondo patrimonio pmi</u></p> <p>Viene istituito un Fondo patrimonio pmi finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle società di cui sopra, con un massimo di 250 dipendenti, per un ammontare massimo pari al minore importo tra il triplo dell'ammontare dell'aumento di capitale deliberato e il 12,5% dell'ammontare dei ricavi. Gli strumenti finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412, comma 1, cod. civ. e sono rimborsati decorsi 6 anni dalla sottoscrizione. La società emittente può, tuttavia, rimborsare i titoli in via anticipata decorsi 3 anni dalla sottoscrizione. La società emittente assume l'impegno di:</p> <ol style="list-style-type: none">non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli strumenti finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;fornire al gestore un rendiconto periodico. <p>Con decreto Mef, di concerto con il Mise, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e degli strumenti finanziari.</p> <p><u>Efficacia</u></p> <p>L'efficacia delle misure è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, § 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione Europea.</p>
Articolo 28	<p>Credito d'imposta per i canoni di locazione immobili a uso non abitativo, affitto d'azienda e cessione del credito</p> <p>Viene previsto un credito di imposta in ragione del canone di locazione, di <i>leasing</i> o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.</p> <p><u>Ambito soggettivo</u></p> <p>Il credito di imposta è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, nonché, indipendentemente dal volume di affari 2019, alle strutture alberghiere e agli agriturismi.</p> <p>Inoltre, il credito è riconosciuto anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di <i>leasing</i> o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.</p>



	<p><u>Misura del credito</u></p> <p>Il credito ammonta al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di <i>leasing</i> o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.</p> <p>In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il credito è ridotto in misura pari al 30% dei relativi canoni.</p> <p>Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, mentre per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.</p> <p>Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.</p> <p><u>Fruizione</u></p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020 o in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.</p> <p>Il credito d'imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, nonché non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.</p> <p>Non si applicano le limitazioni previste:</p> <ul style="list-style-type: none">- all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e- all'articolo 34, L. 388/2000. <p>Il credito non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65, D.L. 18/2020.</p> <p><u>Efficacia</u></p> <p>Il credito soggiace ai limiti e alle condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final.</p>
Articolo 38	<p>Rafforzamento <i>start up</i> innovative</p> <p>Per sostenere le <i>start up</i> innovative, come definite dall'articolo 25, comma 2, D.L. 179/2012, per il 2020 sono destinati 10 milioni di euro per la concessione alle <i>start up</i> innovative di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, <i>innovation hub</i>, <i>business angels</i> e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Le agevolazioni sono concesse nei limiti degli aiuti «<i>de minimis</i>».</p> <p>Con un Decreto Mise, da adottare entro 60 giorni a decorrere dal 19 maggio 2020, sono individuate modalità e condizioni.</p> <p>Con lo stesso fine, il Fondo di sostegno al <i>venture capital</i> è integrato con 200 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle <i>start up</i> innovative di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012.</p>



Anche in questo caso, con Decreto Mise, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 19 maggio 2020, sono individuate le modalità di attuazione.

Ai fini delle attività di R&S di cui all'articolo all'articolo1, comma 200, lettera c), L. 160/2019, le *start up* innovative, di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012, nei casi di contratti di ricerca *extra muros*, sono equiparate alle Università e agli istituti di ricerca.

Infine, è previsto che il termine di permanenza nella sezione speciale del Registro Imprese delle *start up* innovative è prorogato di 12 mesi.

Regime agevolato per investimenti in *start up* innovative

Con il nuovo articolo 29-*bis*, D.L. 179/2012, viene previsto che, in alternativa all'agevolazione dell'articolo 29, è possibile detrarre dall'Irpef lorda, il 50% di quanto investito nel capitale sociale di una o più *start up* innovative direttamente ovvero per il tramite di Oicr che investano prevalentemente in *start up* innovative.

L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, 100.000 euro e deve essere mantenuto per almeno 3 anni. La cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

La detrazione si applica alle sole *start-up* innovative iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese al momento dell'investimento.

La detrazione è concessa ai sensi degli aiuti *de minimis*.

Analoga previsione viene introdotta nel nuovo comma 9-*bis*, articolo 4, D.L. 3/2015.

Con decreto Mise, di concerto con il Mef, da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 19 maggio 2020, sono individuate le modalità di attuazione.

Start up dell'intrattenimento digitale

Presso il Mise viene istituito, con dotazione iniziale di 4 milioni di euro, un fondo per l'intrattenimento digitale denominato «*First Playable Fund*», con il fine di sostenere le fasi di concezione e produzione dei videogames, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50% delle spese ammissibili, e per un importo compreso da 10.000 euro a 200.000 euro per singolo prototipo.

Si considerano come spese ammissibili:

- prestazioni lavorative svolte dal personale dell'impresa nelle attività di realizzazione di prototipi;
- prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti o ad altre imprese finalizzate alla realizzazione di prototipi;
- attrezzature tecniche (*hardware*) acquistate per la realizzazione dei prototipi;
- licenze di *software* acquistate per la realizzazione dei prototipi.

In tutti i casi, il videogioco deve essere destinato alla distribuzione commerciale.

Sono ammessi ai contributi le imprese che:

- abbiano sede legale nello Spazio economico europeo;
- siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo;
- abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a 10.000 euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale, sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone;



	<p>d) siano in possesso di classificazione ATECO 58.2 o 62.</p> <p>L'impresa beneficiaria è tenuta a realizzare il prototipo di videogames entro il termine di 18 mesi dal riconoscimento dell'ammissibilità della domanda.</p> <p>Con decreto Mise, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 19 maggio 2020, sono definite le modalità di presentazione delle domande, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese e le cause di decadenza e revoca.</p>
Articolo 50	<p>Proroga consegna beni per il super ammortamento</p> <p>Viene prorogato al 31 dicembre 2020 il termine di consegna per i beni materiali strumentali nuovi, originariamente scadente il 30 giugno 2020.</p>
Articolo 75	<p>Divieto di cumulo tra indennità</p> <p>Mediante modifica dell'articolo 31, D.L. 18/2020, si prevede che le indennità di cui agli articoli 27 (Indennità professionisti e lavoratori con contratto di co.co.co.), 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago), 29 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali), 30 (Indennità lavoratori del settore agricolo), 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo) e 44 (Indennità lavoratori autonomi) dello stesso D.L. 18/2020 siano cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/1984.</p>
Articolo 78	<p>Modifiche all'articolo 44, D.L. 18/2020, recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid-19</p> <p>Il D.L. 34/2020, ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, procede con il rifinanziamento, ora pari a 1.150 milioni di euro, e prevede che, ai fini del riconoscimento dell'indennità, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;b) titolari di pensione.
Articolo 80	<p>Modifica al divieto di licenziamenti (collettivi e individuali gmo)</p> <p>Il D.L. 34/2020, innanzitutto, estende fino al 16 agosto 2020 (5 mesi) il divieto, decorrente dal 17 marzo 2020, di avviare le procedure di licenziamento collettivo (L. 223/1991) e, per il medesimo periodo, vengono sospese quelle ancora pendenti, avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di Legge, di Ccnl o di clausola del contratto d'appalto.</p> <p>Sino alla data del 16 agosto 2020 viene vietato al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza, di poter recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, L. 604/1966). Contestualmente, viene prevista la sospensione delle procedure ex articolo 7, L. 604/1966, per il recesso per gmo (imprese + 15 dipendenti).</p> <p>Come ulteriore novità, si prevede la possibilità, in ogni tempo, di revocare il licenziamento per gmo per il datore di lavoro, che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, abbia effettuato nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, L. 300/1970, purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di Cigs, di cui agli articoli 19-22,</p>



	D.L. 18/2020, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.
Articolo 81	Modifiche all'articolo 103, D.L. 18/2020, in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza Viene previsto, mediante modifica dell'articolo 103, comma 2, primo periodo, D.L. 18/2020, che i Durc in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano validità sino al 15 giugno 2020. Inoltre, i termini di accertamento e di notifica delle sanzioni di cui agli articoli 7 e 11, D.Lgs. 322/1989, sono sospesi fino al 31 luglio 2020.
Articolo 82	Reddito di emergenza Il D.L. 34/2020 introduce, per i nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito "Rem"). Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in 2 quote. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, D.L. 4/2019, fino a un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino a un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza, come definiti ai fini Isee. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti: a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio; b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore a una soglia pari all'ammontare della quota mensile Rem; c) un valore del patrimonio mobiliare familiare, con riferimento all'anno 2019, inferiore a una soglia di 10.000 euro, accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro; il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza; d) un valore dell'Isee inferiore a 15.000 euro. Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, D.L. 18/2020, ovvero una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo D.L. 18/2020 ovvero una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del presente D.L.. Il Rem non è, altresì, compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni: a) titolari di pensione diretta o indiretta, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità; b) titolari di un rapporto di lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5; c) percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I, D.L. 4/2019, ovvero di misure aventi finalità analoghe, di cui all'articolo 13, comma 2, D.L. 4/2019. Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Amministrazione pubblica.



	<p>Il Rem è riconosciuto ed erogato dall'Inps, previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.</p> <p>Nel caso in cui, in esito a verifiche e controlli, emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.</p>
Articolo 83	<p>Sorveglianza sanitaria</p> <p>Con tale disposizione viene regolamentata una forma di sorveglianza sanitaria eccezionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, D.Lgs. 81/2008, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale.</p> <p>Tale obbligo riguarda i datori di lavoro pubblici e privati nei confronti dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.</p> <p>Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo Decreto, ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali dell'Inail, che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro.</p> <p>L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può, in ogni caso, giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.</p>
Articolo 84	<p>Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19</p> <p>Il D.L. 34/2020, all'articolo 84, in primo luogo si occupa di prorogare le indennità previste dagli articoli 27, 28, 29, 30, D.L. 18/2020.</p> <p>In particolare, ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo, dell'indennità di cui all'articolo 27, D.L. 18/2020, professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.</p> <p>Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del presente Decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro. A tal fine, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.</p> <p>Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente Decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro.</p>



Ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo, dell'indennità di cui all'articolo 28, D.L. 18/2020 (lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago), la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.

Ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo, dell'indennità di cui all'articolo 29, D.L. 18/2020 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali), la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpl, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpl, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpl, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30, D.L. 18/2020 (Indennità lavoratori del settore agricolo), la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro.

In secondo luogo, l'articolo 84 riconosce un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

- a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli 13-18, D.Lgs. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- c) lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222, cod. civ., e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19, D.Lgs. 114/1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.



	<p>Per poter beneficiare dell'indennità, tali lavoratori non devono, alla data di presentazione della domanda, essere in alcuna delle seguenti condizioni:</p> <p>a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13 e 18, D.Lgs. 81/2015;</p> <p>b) titolari di pensione.</p> <p>Inoltre si prevede, per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (purché non titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione), un'indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.</p> <p>Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del Tuir e sono erogate dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa disponibile.</p> <p>Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, se l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità sopra indicate, in luogo del versamento dell'indennità si procede a integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità.</p> <p>Decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, D.L. 18/2020.</p>
Articolo 86	<p>Divieto di cumulo tra indennità</p> <p>Le indennità di cui agli articoli 84 (<i>bonus</i> autonomi), 85 (<i>bonus</i> lavoratori domestici), 78 (Fondo ultima istanza) e 98 (lavoratori sportivi) non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 44, D.L. 18/2020. Le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/1984.</p>
Articolo 95	<p>Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro</p> <p>Mediante le risorse dirottate già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019, conseguentemente annullato, al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al protocollo per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, condiviso dal Governo e dalle parti sociali in data 14 marzo 2020, come integrato il 24 aprile 2020, l'Inail promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro Imprese o all'Albo delle imprese artigiane alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese, alle imprese agrituristiche e alle imprese sociali di cui al D.Lgs. 112/2017, iscritte al Registro Imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020, interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none">- apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;- dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;- apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;- dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; <p>sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;</p>



	<p>- dispositivi e altri strumenti di protezione individuale.</p> <p>L'importo massimo concedibile mediante gli interventi è pari a 15.000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti, 50.000 euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti, 100.000 euro per le imprese con più di 50 dipendenti.</p>
Articolo 119	<p>Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici</p> <p><u>Detrazione per interventi di efficientamento energetico</u></p> <p>Viene elevata, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la detrazione di cui all'articolo 14, D.L. 63/2013, al 110% fruibile in 5 rate annuali di pari importo.</p> <p>Tale detrazione si applica nei seguenti casi:</p> <p>a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11 ottobre 2017;</p> <p>b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE), a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;</p> <p>c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.</p> <p>La "nuova" percentuale si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14, D.L. 63/2013 nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra.</p> <p>Gli interventi devono rispettare i requisiti minimi di cui ai decreti emanati ai sensi dell'articolo 14, comma 3-ter, D.L. 63/2013 e, comunque devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi aventi a oggetto impianti fotovoltaici, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche, o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante APE rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.</p> <p><u>Detrazione per interventi antisismici e impianti fotovoltaici</u></p> <p>Si applica la detrazione in misura pari al 110% anche per gli interventi antisismici di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013 effettuati sempre nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre</p>



2021. In questo caso è necessaria la asseverazione dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico che procedono altresì, ad attestare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Viene, inoltre, previsto che in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), Tuir compete nella misura del 90%.

Non rientrano nell'agevolazione gli interventi su edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del CdM n. 3274/2003.

Detrazione per impianti fotovoltaici

Si applica la detrazione in misura pari al 110% all'installazione di impianti fotovoltaici a condizione, tuttavia, che l'intervento sia effettuato in connessione a quelli antisismici o a quelli per il risparmio energetico di cui sopra.

La detrazione compete per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nel limite massimo di spesa pari a 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale in caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), D.P.R. 380/2001.

Pari detrazione è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

La detrazione per gli impianti fotovoltaici e di accumulo è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, D.Lgs. 28/2011 e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis, D.L. 91/2014.

Detrazione ricariche veicoli elettrici

La detrazione di cui all'articolo 16-ter, D.L. 63/2013, per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, viene elevata al 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo a condizione che l'installazione sia effettuata congiuntamente a uno degli interventi di riqualificazione energetica.

Immobili oggetto di intervento

Le agevolazioni competono per gli interventi realizzati su:

- condomini;
- singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni; tuttavia, le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica non spettano nel caso di edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione.

Inoltre, le detrazioni competono quando gli interventi sono realizzati da:

- Istituti autonomi case popolari (IACP);
- enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;



	<p>- cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.</p> <p><u>Cessione del credito</u></p> <p>Vene prevista la possibilità di procedere, alternativamente, a:</p> <ul style="list-style-type: none">- cessione del credito d'imposta;- sconto dell'importo corrispondente alla detrazione in fattura. <p>A tal fine, il contribuente deve richiedere il visto di conformità, che costituisce spesa detraibile, dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.</p> <p>Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35, D.Lgs. 241/1997 da:</p> <ul style="list-style-type: none">- soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), D.P.R. 322/1998, e- responsabili dei Caf. <p>I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica ai sensi di un provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni a decorrere dal 19 maggio 2020. I commi da 13 a 15 regolano le specifiche attestazioni che i tecnici debbono rilasciare e le connesse responsabilità; le spese per le certificazioni rientrano tra quelle agevolate.</p>
Articolo 120	<p>Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro</p> <p>Agli esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.</p> <p>Tra i costi ammessi vi sono anche gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari a investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.</p> <p>Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione a cui non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000.</p> <p>Con uno o più decreti Mise, di concerto con il Mef, può essere esteso il perimetro soggettivo di applicazione.</p>
Articolo 121	<p>Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile</p> <p>Viene prevista la possibilità di optare, per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione:</p> <p>a) per un contribuente, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;</p>



	<p>b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.</p> <p>L'opzione riguarda le spese sostenute per i seguenti interventi:</p> <p>a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-<i>bis</i>, comma 1, lettere a) e b), Tuir;</p> <p>b) efficienza energetica di cui all'articolo 14, D.L. 63/2013 e di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, D.L. 34/2020;</p> <p>c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-<i>bis</i> a 1-<i>septies</i>, D.L. 63/2013 e articolo 119, comma 4, D.L. 34/2020;</p> <p>d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, L. 160/2019;</p> <p>e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-<i>bis</i>, comma 1, lettera h, Tuir, ivi compresi gli interventi di cui all'articolo 119, commi 5 e 6, D.L. 34/2020;</p> <p>f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-<i>ter</i>, D.L. 63/2013 e articolo 119, comma 8, D.L. 34/2020.</p> <p>I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, in ragione delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34, L. 388/2000 e all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007.</p> <p>I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.</p> <p>L'Agenzia delle entrate provvederà alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti; qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti degli originari beneficiari, ferma restando la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari.</p> <p>Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 19 maggio 2020 sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.</p>
Articolo 122	<p>Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19</p> <p>Viene previsto che, a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, è possibile optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, in riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none">- credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65, D.L. 18/2020;- credito d'imposta per locazione di immobili a uso non abitativo di cui all'articolo 28, D.L. 34/2020;- credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120, D.L. 34/2020;- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 125, D.L. 34/2020. <p>Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.</p>



	<p>La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.</p> <p>Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34, L. 388/2000 e all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007.</p> <p>La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.</p> <p>Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.</p>
Articolo 123	<p>Soppressione clausola salvaguardia Iva e accise</p> <p>Vengono soppresse definitivamente le c.d. "clausole di salvaguardia" che, a decorrere dal 1° gennaio del 2021, prevedono automatiche variazioni in aumento, delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.</p>
Articolo 124	<p>Riduzione aliquota Iva per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione Covid-19</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2021, per effetto dell'introduzione alla Tabella A, Parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/1972, del nuovo n. 1-<i>quater</i>, la cessione di ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; <i>monitor</i> multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per Covid-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo, scontano l'aliquota Iva del 5%.</p> <p>Limitatamente alle cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, le stesse sono esenti, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972.</p>
Articolo 125	<p>Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro</p> <p>Ai soggetti esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.</p> <p>Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none">- sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;



	<ul style="list-style-type: none">- acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;- acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;- acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. <p>Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997 e non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e all'articolo 34, L. 388/2000.</p> <p>Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.</p> <p>Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni a decorrere dal 19 maggio 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.</p> <p>Vengono abrogati i crediti precedentemente introdotti con l'articolo 64, D.L. 18/2020 e l'articolo 30, D.L. 23/2020.</p>
Articolo 126	<p>Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi</p> <p>I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18, commi 1, 2, 3, 4 5 e 6, D.L. 23/2020, sono ulteriormente prorogati al 16 settembre 2020, con versamento in unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata sempre entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>Slitta sempre al 16 settembre 2020, il versamento delle ritenute d'acconto il cui versamento è stato sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, D.L. 23/2020. Anche in questo caso il versamento può avvenire o in un'unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>Vengono sempre prorogati al 16 settembre 2020 i termini di ripresa degli adempimenti e della riscossione sospesi ex articolo 5, D.L. 9/2020, con contestuale versamento in unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo di cui la prima entro il 16 settembre 2020.</p>
Articolo 127	<p>Proroga ripresa della riscossione</p> <p>Viene modificato il comma 4, articolo 61, D.L. 18/2020 prevedendo che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, D.M. 24 febbraio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>Slitta al 30 giugno 2020, il pagamento da parte di federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurazione obbligatoria.</p>



	Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Articolo 135	Ivafe per soggetti diversi dalle persone fisiche Al fine di uniformare, il trattamento previsto, per i conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche, ai fini dell'ivafe rispetto l'imposta di bollo, viene modificato l'articolo 19, D.L. 201/2011 stabilendo: - in 100 euro su base annua la misura in cui applica l'ivafe sui conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche; - in 14.000 euro la misura massima dell'imposta dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche.
Articolo 137	Proroga rideterminazione valori terreni e partecipazioni sociali Viene prorogata la possibilità di procedere alla rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati detenuti non in regime di impresa a quelli posseduti alla data del 1° luglio 2020. Le relative imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 settembre 2020. Le aliquote dell'imposta sostitutiva sono allineate tutte alla misura dell'11%.
Articolo 140	Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 2, comma 6-ter, D.Lgs. 127/2015, nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto Parimenti al 1° gennaio 2021 slitta il termine per l'adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.
Articolo 141	Differimento lotteria dei corrispettivi Viene prorogato il debutto della lotteria dei corrispettivi al 1° gennaio 2021.
Articolo 143	Rinvio procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche Viene prorogata al 1° gennaio 2021 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12-novies, D.L. 34/2019 che introducono una procedura di integrazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sdl che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta.
Articolo 144	Proroga versamenti da controlli automatizzati Viene prorogato al 16 settembre 2020 il versamento dei pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020, delle somme ex articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/1973, 54-bis, D.P.R. 633/1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. Analogamente interessa le rate in scadenza nel periodo dal 19 maggio al 31 maggio 2020. L'Agenzia ha già precisato che la sospensione interessa anche le rate di piani di dilazione già attivati.



	<p>I versamenti possono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.</p>
Articolo 145	<p>Sospensione compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo Per il solo anno 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-ter, D.P.R. 602/1073.</p>
Articolo 147	<p>Incremento limite annuo compensazione Per il solo 2020, il limite di cui all'articolo 34, comma 1, primo periodo, L. 388/2000 è elevato a 1 milione di euro in ragione dei precedenti 700.000 euro.</p>
Articolo 148	<p>Modifiche agli Isa Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 viene previsto un intervento con cui introdurre misure volte ad adeguare la normativa in materia di Isa al fine di tener debitamente conto degli effetti di natura straordinaria correlati all'emergenza sanitaria anche attraverso l'individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall'applicazione degli stessi Isa. I termini per l'approvazione degli Isa, e per la loro eventuale integrazione, slittano al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione. Viene, inoltre, previsto che l'Agenzia delle entrate e la G. di F. tengano conto (in relazione ai controlli sul periodo 2018) anche del maggior livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il successivo periodo d'imposta 2019. Analogamente, per il periodo di imposta 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli Isa per i precedenti periodi d'imposta 2018 e 2019.</p>
Articolo 149	<p>Proroga versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta Slittano al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme relative ai seguenti atti i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020:</p> <ul style="list-style-type: none">a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7, D.Lgs. 218/1997;b) accordo conciliativo ai sensi degli articoli 48 e 48-bis, D.Lgs. 546/1992;c) accordo di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, D.Lgs. 546/1992;d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell'articolo 12, D.L. 70/1988, dell'articolo 52, D.P.R. 131/1986 e dell'articolo 34, commi 6 e 6-bis, D.Lgs. 346/1990;e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi degli articoli 10, 15 e 54, D.P.R. 131/1986;f) atti di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, L. 311/2004;g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro, dei tributi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, D.Lgs. 346/1990, dell'imposta sulle donazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti e dell'imposta sulle assicurazioni. <p>Viene prorogato al 16 settembre 2020 anche il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni Tributarie relativo agli atti di cui sopra nonché a quelli definibili ai sensi dell'articolo 15, D.Lgs. 218/1997 i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.</p> <p>Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, dovute in base agli atti rateizzabili di cui sopra.</p>



	<p>I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di proroga.</p>
Articolo 152	<p>Sospensione pignoramenti su stipendi e pensioni</p> <p>A decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa data dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53, D.Lgs. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Tali somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione disposta con provvedimento del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53, D.Lgs. 446/1997.</p>
Articolo 153	<p>Sospensione ex articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973</p> <p>Durante la sospensione prevista dall'articolo 68, commi 1 e 2-bis, D.L. 18/2020, sono sospese anche le disposizioni di cui all'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973. Conseguentemente, il debitore può ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle P.A. anche nel caso in cui sia inadempiente, per un importo pari almeno a 5.000 euro, all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento.</p> <p>La previsione si applica anche alle verifiche già effettuate al 19 maggio 2020, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis, D.P.R. 602/1973, che resteranno prive di ogni effetto.</p>
Articolo 154	<p>Proroga sospensione attività agente della riscossione</p> <p>Viene prorogata al 31 agosto 2020 la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione.</p> <p>Limitatamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di 10 (prima erano 5) rate.</p> <p>Slitta al 10 dicembre 2020 il termine ultimo per procedere al versamento delle rate della c.d. "rottamazione-ter" e del c.d. "saldo e stralcio" in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020. A tale termine non si applica la "tolleranza" di 5 giorni prevista dall'articolo 3, comma 14-bis, D.L. 119/2018. Da ultimo, non è più preclusa la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.</p>
Articolo 157	<p>Termini di notifica degli atti</p> <p>In deroga a quanto previsto all'articolo 3, L. 212/2000, per evitare ingorghi nelle notifiche, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono, senza tener conto</p>



	<p>del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, D.L. 18/2020, tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.</p> <p>Medesima previsione per gli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:</p> <ul style="list-style-type: none">a) comunicazioni di cui agli articoli 36-<i>bis</i> e 36-<i>ter</i>, D.P.R. 600/1973;b) comunicazioni di cui all'articolo 54-<i>bis</i>, D.P.R. 633/1972;c) inviti all'adempimento di cui all'articolo 21-<i>bis</i>, D.L. 78/2010;d) atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'articolo 23, comma 21, D.L. 98/2011;e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche;f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari <p>che saranno notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.</p> <p>Per tutti questi atti notificati nel 2021 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.</p> <p>I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. 602/1973 sono prorogati di un anno relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none">a) dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-<i>bis</i>, D.P.R. 600/1973 e 54-<i>bis</i>, D.P.R. 633/1972;b) dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20, Tuir;c) dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-<i>ter</i>, D.P.R. 600/1973. <p>Con uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di applicazione.</p>
Articolo 159	<p>Ampliamenti soggetti che presentano il modello 730</p> <p>Per il solo periodo d'imposta 2019, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 34, comma 4, D.Lgs. 241/1997, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate all'articolo 51-<i>bis</i>, D.L. 69/2013, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.</p>
Articolo 176	<p>Tax credit vacanze</p> <p>Viene introdotto, per il solo periodo d'imposta 2020, il c.d. <i>tax credit vacanze</i>, concesso ai nuclei familiari con Isee in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 40.000 euro.</p> <p>Il credito è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da:</p> <ul style="list-style-type: none">- imprese turistico ricettive;- agriturismo; e- <i>bed & breakfast</i>



	<p>in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.</p> <p>Il credito, che può essere utilizzato da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di:</p> <ul style="list-style-type: none">- 500 euro per ogni nucleo familiare;- 300 euro per i nuclei familiari composti da 2 persone e- 150 euro per quelli composti da una sola persona. <p>Il credito è riconosciuto a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none">a) le spese siano sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo <i>bed & breakfast</i>;b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ex articolo 2, D.Lgs. 127/2015 in cui è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. <p>Il credito è fruibile nella misura dell'80%, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.</p> <p>Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente e non si applicano limiti di cui all'articolo 34, L. 388/2000 e di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere del Garante per la <i>privacy</i> sono definite le modalità applicative.</p>
Articolo 177	<p>Esenzioni dall'imposta municipale propria-Imu per il settore turistico</p> <p>Non è dovuta la prima rata relativa Imu per l'anno 2020 relativa a:</p> <ul style="list-style-type: none">a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei <i>bed & breakfast</i>, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Articolo 180	<p>Imposta di soggiorno</p> <p>Viene integrato l'articolo 4, D.Lgs. 23/2011 prevedendo, con il nuovo comma 1-ter, che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 13, D.Lgs. 471/1997.</p>
Articolo 181	<p>Sostegno alle imprese del pubblico esercizio</p> <p>Le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5, L. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate dal 1° maggio fino al 31</p>



	<p>ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dal canone di cui all'articolo 63, D.Lgs. 446/1997.</p> <p>Nello stesso periodo, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell'imposta di bollo ex D.P.R. 642/1972.</p>
Articolo 186	<p>Credito di imposta pubblicità</p> <p>Viene nuovamente modificato l'articolo 57-bis, D.L. 50/2017, con cui viene regolato il c.d.- <i>bonus</i> pubblicità, prevedendo che, per il solo 2020, il credito è concesso in misura pari al 50% del valore degli investimenti effettuati. Il beneficio è concesso nel limite di:</p> <ul style="list-style-type: none">- 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche <i>online</i>, e- 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, (Mlse: e nazionali) analogiche o digitali. <p>Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati, le norme di cui al regolamento di cui al D.P.C.M. 90/2018.</p> <p>Per l'anno 2020, la comunicazione telematica è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, ferma restando la validità delle comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020.</p>
Articolo 187	<p>Iva giornali</p> <p>Per il solo 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'Iva di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95% per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.</p>
Articolo 188	<p>Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali</p> <p>Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari all'8% della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.</p> <p>Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186, L. 350/2003 e al D.P.C.M. 318/2004.</p> <p>Il credito non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, L. 198/2016 e al D.L. 70/2017.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, D.L. 40/2010.</p>
Articolo 189	<p>Bonus una tantum edicole</p> <p>Viene previsto, per le persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, un contributo <i>una tantum</i> fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. In caso di insufficienza delle risorse si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale.</p> <p>Il contributo non concorre alla formazione del reddito.</p>



	<p>Con decreto del Capo del Dipartimento dell'informazione e l'editoria della Presidenza del CdM, da emanare entro 30 giorni a decorrere dal 19 maggio 2020, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 2.</p>
Articolo 190	<p>Credito di imposta servizi digitali</p> <p>Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di <i>server</i>, <i>hosting</i> e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per <i>information technology</i> di gestione della connettività.</p> <p>Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109, Tuir e devono risultare effettuate da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, D.Lgs. 241/1997 ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis, cod. civ..</p> <p>Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse mentre è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, L. 198/2016 e al D.Lgs. 70/2017.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, inoltre, ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24.</p> <p>Con decreto del Capo del Dipartimento dell'informazione e l'editoria della Presidenza del CdM, da emanare entro 30 giorni a decorrere dal 19 maggio 2020.</p>
Articolo 224, comma 4	<p>Prelazione agraria</p> <p>Il termine entro il quale deve essere versato il prezzo di acquisto in caso di esercizio della prelazione agraria passa da 3 a 6 mesi.</p>
Articolo 229	<p>Bonus mobilità</p> <p>Viene modificato l'articolo 2, D.L. 111/2019 prevedendo che ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, è riconosciuto un "buono mobilità", pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis, D.L. 162/2019.</p>
Articolo 244	<p>Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno</p> <p>Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in R&S delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la misura del credito d'imposta di cui al comma 200, articolo 1, L. 160/2019, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata:</p> <ul style="list-style-type: none">- dal 12 al 25% per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;



	<ul style="list-style-type: none">- dal 12 al 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro; e- dal 12 al 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
Articolo 245	<p>Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di “Resto al Sud” per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria</p> <p>Al fine di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle attività finanziate dalla misura agevolativa “Resto al Sud” di cui all'articolo 1, D.L. 91/2017 i fruitori dell'incentivo possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili a un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante in misura pari a:</p> <ul style="list-style-type: none">- 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale;- 10.000 euro per ciascun socio, fino a un importo massimo di 40.000 euro per ogni impresa. <p>Per accedere al contributo i liberi professionisti, le ditte individuali e le società, ivi incluse le cooperative, devono:</p> <ol style="list-style-type: none">a) aver completato il programma di spesa finanziato dalla suddetta misura agevolativa;b) essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni e non trovarsi quindi in una delle condizioni di cui all'articolo 13, comma 1, D.M. 174/2017;c) avere adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di restituzione delle rate del finanziamento bancario di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), D.M. 174/2017. <p>Il contributo è erogato in un'unica soluzione.</p>
Articolo 266	<p>Entrata in vigore</p> <p>Il decreto è entrato in vigore il 19 maggio 2020</p>

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Con i migliori saluti.

Studio Crabilli & Monari Srl

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiomonari.it - segreteria@studiocrabilli.it

